

## **TI\_GERICHTE 32.2002.160 vom 30. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.160](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.160)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.160 du 30 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.160 del 30 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

luglio 1999 nella causa A.F.), in particolare se si considera che per sua natura la cataratta è un'affezione che si sviluppa progressivamente lasciando all'assicurato un tempo sufficiente per adattarsi al suo handicap ( Pratique VSI 2000 pag. 300s.). Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag. 258s, il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a seguito del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l'assicurato poteva continuare la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi sulle impalcature ( "Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984)", cfr. consid. 2.5). Del resto, continua il TFA, in persone di media età la perdita della visione binoculare viene largamente compensata. Al massimo, in attività con cambiamenti repentini della posizione di lavoro vi è un deficit visivo, come ad esempio in lavori al nastro trasportatore o simili. ("Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder Ähnlichem", cfr. consid. 2.5 ). Nella seconda sentenza citata al consid. 2.5, il TFA non ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l'Alta Corte ha ritenuto che l'assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia. Da ultimo, in una recente sentenza del 4 novembre 2002 non pubblicata nella causa C (I 412/02), il TFA ha ritenuto che un assistente di storia antica non necessiti di una visione binoculare per esercitare la sua professione o adempiere ai lavori abituali, anche se ciò costituirebbe una certa comodità ("En l'occurrence, l'intimée n'a pas besoin d'avoir une vision binoculaire pour exercer sa profession d'assistance en histoire ancienne ou accomplir ses travaux habituels, bien que cela puisse représenter un confort certain" ) per cui l'intervento di cheratoplastica non è stato riconosciuto come provvedimento sanitario. Alla luce della giurisprudenza citata ai considerandi precedenti questo Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal medico curante, non ritiene che l'intervento in questione vada considerato alla stregua di una misura integrativa. Infatti nel caso concreto la perdita della visione binoculare, dovuta alla cataratta all'occhio sinistro, non ostacola l'assicurato nell'esercizio della sua professione di garzone di cucina. In tal senso, rettamente il medico dell'UAI ha ritenuto che il tipo di attività svolto

dall'assicurato non richiede necessariamente una visione binoculare.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.